Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianchello del Metauro » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . Pag. 3394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Marsala » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 3396

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico, di Verres . . . . . . Pag. 3398

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società bergamasca per la industria chimica S.B.I.C., di Seriate . . . . Pag. 3398

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.
Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone) . . . . Pag. 3399

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.p.A. Farfisa di Aspio di Camerano . . . . Pag. 3399

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.
Prezzo di acquisto dei pomodori, per la campagna 1969, per interventi nel mercato in caso di crisi grave Pag. 3399

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano . . . . Pag. 3400

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . . Pag. 3400

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, nei comuni di S. Arsenio e S. Pietro al Tanagro . . . . Pag. 3401

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile. Pag. 3401

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 3401

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 3401

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 3402

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3402

Ministero delle finanze:

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 1° aprile 1968 . . Pag. 3403

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 2 aprile 1968 . . . . . . Pag. 3408

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania . Pag. 3413

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di L'Aquila . Pag. 3413

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina . Pag. 3413

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per esami a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva Pag. 3413

Ministero dell'interno: Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno. Pag. 3416

Ministero dei lavori pubblici - Azienda nazionale autonoma delle strade: Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva . Pag. 3416

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 10 GIUGNO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Lancia & C. - Fabbrica automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 27 maggio 1969. — **Molino e Pastificio di Ponte S. Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1969. — **A. Bevilacqua & C. - Conserve alimentari in liquidazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1969. — **I.F.I. - Immobiliare Finanziaria Industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1969. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1960 sorteggiate il 31 maggio 1969. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1969. — **Manifattura di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1969. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Ercole Marelli & C., società per azioni in Milano:** Obbligazioni 7% 1949 sorteggiate il 29 maggio 1969.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianchello del Metauro » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianchello del Metauro » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1968, n. 94;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del

Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianchello del Metauro ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio del rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianchello del Metauro » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 239

Disciplinare di produzione del vino « Bianchello del Metauro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianchello del Metauro » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno « Bianchello » (Biancame).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti del vitigno « Malvasia Toscana » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bianchello del Metauro » comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio, denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Formignano che restano così delimitati:

dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce.

Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Cà Goccione. Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre e dopo aver raggiunto quota 222 si innesta con la strada comunale S. Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a S. Eufemia.

Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di qui si segue la strada campestre che conduce a Cà l'Aradia e raggiunto Cal Furio 1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la strada statale 73/*bis* Calmazzo-Urbino.

Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Cà Tommassino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325). Seguendo ancora *tale strada si raggiunge Cà La Fraternita 2°* (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che conduce a Fermignano.

Si segue tale strada scendendo verso la statale 73/*bis* per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano-Fermignano si giunge a Cà La Fraternita 1° (quota 190) e di qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro.

Attraversato il fiume sulla passerella di S. Giacomo si segue la riva destra del fiume Metauro fino ad immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).

Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si raggiunge Cà La Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota 227 sul quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano-Urbino. *Si prosegue lungo tale confine fino a M. Polo* (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di M. Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200) proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro.

Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei confini amministrativi dei comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianchello del Metauro » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianchello del Metauro » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, S. Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio, Monteciccardo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianchello del Metauro » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianchello del Metauro », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale: da 5,5 a 8 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 24 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vino « Bianchello del Metauro », può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianchello del Metauro », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio, e l'artigianato
TANASSI

(4747)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Marsala » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Marsala », corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura della Sicilia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Marsala » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1968, n. 62;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Marsala », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione — integrata, a seconda delle caratteristiche del prodotto, dai qualificativi di legge « Fine », « Superiore » e « Vergine » o, in sostituzione di essi, da specificazioni o sigle equivalenti — è riservata esclusivamente ai vini liquorosi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, modificata dalla legge 17 aprile 1957, n. 248 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644, nonchè a quelli contenuti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono destinare il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, alla preparazione dei vini liquorosi « Marsala » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, vigneti in cui siano presenti anche viti dei vitigni Grecanica, Damaschina e Catanese bianca, purchè esse, da sole o globalmente, non superino il 20 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la

loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Le bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore ai 5 litri contenenti vini Marsala « Fini », « Superiori » e « Vergini » — provenienti da vendemmie precedenti a quella del 1969 e che siano conformi alle caratteristiche previste dall'unito disciplinare — possono essere posti in commercio con la dicitura « denominazione di origine controllata ».

Art. 5.

Ai vini « Marsala » — non conformi alle caratteristiche previste dall'unito disciplinare e che alla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo trovansi già confezionati od in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a litri 5 — è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato in bottiglie o in altri recipienti non superiori a 5 litri, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 238

Disciplinare di produzione dei vini liquorosi « Marsala »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Marsala » — integrata, a seconda delle caratteristiche del prodotto, dai qualificativi di legge « Fine », « Superiore » e « Vergine » o, in sostituzione di essi, da specificazioni o sigle equivalenti — è riservata ai vini liquorosi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 4 novembre 1950, n. 1069, modificata dalla legge 17 aprile 1957, n. 248, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644, nonchè a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La preparazione dei vini liquorosi « Marsala » deve essere effettuata nella zona tipica di produzione delimitata dal decreto ministeriale 15 ottobre 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931), impiegando mosti o vini prodotti nella zona stessa ed ottenuti dalle uve dei vitigni Catarratto e Grillo presenti nei vigneti, da soli o globalmente, fino al 100 %. Può essere presente in detti vigneti il vitigno Inzolia, in misura non superiore al 15 % del totale delle viti.

Il mosto cotto, il mosto concentrato e la mistella (sifone), da impiegare nella preparazione del « Marsala », devono essere ottenuti nella suddetta zona di produzione, con impiego di mosti di cui al comma precedente.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti o vini da impiegare nella preparazione dei vini « Marsala » devono essere quelle tradizionali della zona. Sono, pertanto, da ritenersi idonei — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1963, n. 930 — esclusivamente i vigneti a coltura specializzata, situati nella zona di produzione indicata nel precedente articolo, che fruiscano delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare alle uve, al mosto ed al vino da esse ottenuti, le tradizionali caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali o altri sistemi riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica viticola.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di mosti o vini base, nonchè di mosto cotto, di mosto concentrato destinati alla preparazione dei vini liquorosi « Marsala » o di mistella (sifone) da impiegare negli stessi, non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di vigneto specializzato.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al mosto ed al vino da esse ottenuti una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 12.

La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore al 75 % e quella delle uve in vino non superiore al 70 %.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al mosto ed al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 4.

Il vino base impiegato nella preparazione dei vini liquorosi « Marsala » deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
estratto secco netto: minimo 20 per mille;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12.

Art. 5.

I vini marsala « Fine », « Superiore » e « Vergine », all'atto dell'immissione al consumo — oltre ai requisiti previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 e relativo regolamento di esecuzione — devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) acidità volatile:

a) marsala fine - non superiore ad un grammo per litro;

b) marsala superiore - non superiore a grammi 1,3 per litro;

c) marsala vergine - non superiore ad un decimo del grado alcoolico;

2) acidità fissa: dal 4 al 9 per mille;

3) estratto secco netto: da 20 a 45 grammi per litro.

Nella preparazione dei vini « Marsala fine » e « Marsala superiore » deve essere impiegato almeno un chilogrammo di mosto cotto su ogni ettolitro di Marsala.

Nel « Marsala vergine » è tollerata la presenza, in tracce, di sostanze che possono dare la reazione del caramello.

Art. 6.

E' consentito l'uso della denominazione di origine « Marsala » per designare i « Marsala speciali » ottenuti impiegando come prodotto base i vini liquorosi « Marsala ».

L'acidità volatile nei « Marsala speciali » non deve essere superiore ad un grammo per litro.

Sulle bottiglie contenenti « Marsala speciali » o nelle etichette apposte sulle stesse può essere riportata la seguente dizione: « preparato con Marsala a denominazione di origine controllata ».

Nella preparazione di « Marsala speciali » è consentito, per la rettifica del colore, l'impiego di piccoli quantitativi di caramello.

I « Marsala speciali », sotto l'osservanza delle modalità e formalità stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 e relativo regolamento di esecuzione, devono essere preparati entro il territorio italiano.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, si applicano ai vini Marsala « Fine », « Superiore » e « Vergine », ove non contrastino con quelle contenute nella legge 4 novembre 1950, n. 1069, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644, recanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici « Marsala ».

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Marsala » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico, di Verres.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico, di Verres (Aosta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla società costruzioni A. Brambilla S.p.a. stabilimento chimico, di Verres (Aosta), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società bergamasca per la industria chimica S.B.I.C., di Seriate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la Società bergamasca per l'industria chimica S.B.I.C., di Seriate (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla Società bergamasca per l'industria chimica S.B.I.C., di Seriate (Bergamo), del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico.

Il titolare dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Hakodate (Giappone) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto agente consolare onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Tokio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4643)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.p.A. Farfisa di Aspio di Camerano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano (Ancona), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge numero 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano (Ancona);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 3 maggio 1969 a favore della ditta S.p.a. Farfisa di Aspio di Camerano (Ancona) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4880)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Prezzo di acquisto dei pomodori, per la campagna 1969, per interventi nel mercato in caso di crisi grave.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea contenenti disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, numero 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 740/69, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 22 aprile 1969, che fissa il prezzo di base ed il prezzo di acquisto per i pomodori per la campagna 1969;

Visto il regolamento n. 890/69, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 13 maggio 1969 che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i pomodori dal regolamento n. 740/69 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 151/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 23 giugno 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione dei pomodori;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1969 il prezzo di acquisto dei pomodori che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave è stabilito come segue:

Giugno II decade L. 3300 per quintale netto imballaggio escluso;

Giugno III decade L. 3100 per quintale netto imballaggio escluso;

Luglio L. 3100 per quintale netto imballaggio escluso;

Agosto L. 2400 per quintale netto imballaggio escluso;

Settembre L. 2600 per quintale netto imballaggio escluso;

Ottobre L. 3000 per quintale netto imballaggio escluso;

Novembre L. 3900 per quintale netto imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono ai pomodori dei tipi « tondo e costoluto », categoria di qualità prima calibro 57/67 mm, nonchè del tipo allungato (S. Marzano) di categoria di qualità prima calibro 40/47 mm, presentati in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 890/69 per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità, calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(4815)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1968, concernente la nomina del presidente dell'istituto e dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al consiglio di amministrazione del cav. Amilcare Minnucci, recentemente deceduto;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione artigiana sindacati autonomi (C.A.S.A.), in rappresentanza della quale il cav. Minnucci era stato nominato consigliere di amministrazione dell'INIASA;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. Elvidio Barbera è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale e in sostituzione del cav. Amilcare Minnucci, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 211.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1969
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 86

(5106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, nei comuni di S. Arsenio e S. Pietro al Tanagro.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona sita in territorio dei comuni di S. Arsenio e S. Pietro al Tanagro (Salerno), della estensione di ha. 800 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

a nord-est: dal Piano della Compra a quota 609 alla Costa S Vito a quota 550;

a sud-est: dalla Costa S. Emiddio a quota 610 lungo il confine del comune di Corleto Monforte a quota 1218 e fino alla località Moncone di Lago a quota 1335;

a nord-ovest: dalla località Pozzi Lagno a quota 1149 al Piano della Compra a quota 609.

(4749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 7833 in data 29 aprile 1969, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Padova, via Trieste, per il prezzo di L. 21.000.000.

(4794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.250.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4854)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.334.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4852)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.899.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4853)

Autorizzazione al comune di Suvereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Suvereto (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.549.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4837)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.959.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4838)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.916.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4839)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Taibon Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.628.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4840)

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Buonalbergo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.001.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4841)

Autorizzazione al comune di Budrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Budrio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.843.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4843)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.778.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 19.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % - 1973	922	Cioffari Agnese, nata a Roma il 5 agosto 1942 e domic. a Roma	3.165.000

Roma, addì 29 maggio 1969

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(4751)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 9 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,35	626,20	626,70	626,25	623,30	626,98	626,30	626,25	627,05	626,20
$ Can.	581,80	581 —	580,75	581 —	581 —	581,65	581 —	581 —	581,75	581,05
Fr Sv.	145,18	145,30	145,23	145,27	145,10	145,40	145,28	145,27	145,42	145,26
Kr D.	83,29	83,15	83,17	83,17	83,25	83,25	83,17	83,17	83,27	83,25
Kr N.	87,82	87,75	87,89	87,77	88 —	87,89	87,77	87,77	87,89	87,85
Kr Sv.	121,29	121,05	121,13	121,02	121,20	121,18	121,05	121,02	121,18	121,15
Fol	172,03	171,75	171,85	171,725	171,80	171,94	171,75	171,725	171,93	171,87
Fr B.	12,47	12,46	12,47	12,4550	12,47	12,47	12,458	12,4550	12,47	12,45
Franco francese	126,18	125,90	126,12	125,92	126 —	126,08	125,95	125,92	126,06	125,90
Lst	1499,60	1496,25	1497,25	1496,25	1496 —	1497,40	1496,50	1496,25	1497,60	1496,35
Dm occ	156,76	156,50	156,57	156,51	156,40	156,68	156,53	156,51	156,71	156,50
Scell. Austr.	24,24	24,20	24,205	24,205	24,20	24,24	24,21	24,205	24,24	24,20
Escudo Port.	22,04	22 —	22 —	22 —	22,05	22,03	22,04	22 —	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,96	8,94	8,935	8,9420	9 —	8,95	8,94	8,9420	8,95	8,95

Media dei titoli del 9 giugno 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
» 5 % (Ricostruzione)	98,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,35
» 5 % (Beni Esteri)	96 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,50
» » » » 1968-83	101,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,275
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	145,275
1 Corona danese	83,17
1 Corona norvegese	87,77
1 Corona svedese	121,035
1 Fiorino olandese	171,737
1 Franco belga	12,456
1 Franco francese	125,935
1 Lira sterlina	1496,375
1 Marco germanico	156,52
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	22,02
1 Peseta Sp.	8,941

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 1° aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.912	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	38.746
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.484	4.577	1.851	7.484	8.694	23.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	3.812	625	2.347	3.812	5.921	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.732	625	1.732	2.732	5.736	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.436	625	994	1.436	5.514	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	788	625	625	788	5.403	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	625	676	625	625	5.292	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	39.746
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	5.296	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	5.111	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	4.889	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	4.778	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	4.667	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*l*) (*m*)	zero	zero	zero	zero	741	8.234
	41	2. altri (*l*)	6.859	3.952	1.226	6.859	8.069	19.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*) .	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	33.125
	48	b. altri	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	38.746
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	5.296 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	5.111 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	4.889 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	4.778 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.667 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.859 (*g*)	3.952 (*g*)	1.226 (*g*)	6.859 (*g*)	8.069 (*g*)	19.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	40.545
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè. Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	9.145	zero	zero	8.445	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.724	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromago de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. *Latticini ed altri:*						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (o) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	8.131	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	8.131	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	8.131	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.161	2.188	2.188	8.131	35.162
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):

« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »

« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »

« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »

« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):

« altri (04.02-A-III-b-2) »

« andere (04.02-A-III-b-2) »

« autres (04.02-A-III-b-2) »

« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore responsabile;

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02.B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12321)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 2 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.912	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	38.746
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.484	4.577	1.851	7.484	8.185	23.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	3.812	625	2.347	3.812	5.921	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.732	625	1.732	2.732	5.736	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.436	625	994	1.436	5.514	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	788	625	625	788	5.403	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	625	676	625	625	5.292	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	39.746
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.187	zero	1.722	3.187	5.296	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107	zero	1.107	2.107	5.111	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	4.889	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	4.778	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero	51	zero	zero	4.667	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (l) (m)	zero	zero	zero	zero	231	8.234
	41	2. altri (l)	6.859	3.952	1.226	6.859	7.560	19.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (r)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (r) .	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (r)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (r)	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	33.125
	48	b. altri	11.045	8.938	10.045	11.045	14.049	38.746
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (g)	zero (g)	1.722 (g)	3.187 (g)	5.296 (g)	20.546 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	2.107 (g)	zero (g)	1.107 (g)	2.107 (g)	5.111 (g)	23.121 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (g)	zero (g)	369 (g)	811 (g)	4.889 (g)	26.211 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (g)	zero (g)	zero (g)	163 (g)	4.778 (g)	27.756 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (g)	51 (g)	zero (g)	zero (g)	4.667 (g)	29.301 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	272 (g)	zero (g)	zero (g)	4.186 (g)	35.996 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	748 (g)	zero (g)	zero (g)	3.150 (g)	50.416 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e) .	6.859 (g)	3.952 (g)	1.226 (g)	6.859 (g)	7.560 (g)	19.421 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca .	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	40.545
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	9.145	zero	zero	8.445	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.724	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*l*) di un valore franco frontiera (o) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	35.162
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02.B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12322)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1857/4/M in data 19 aprile 1969, con la quale il presidente della corte d'appello di Catania nell'informare che l'avv. Nicolò Ventura, nominato componente supplente di quella commissione ha declinato l'incarico per motivi di salute, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Luciano Nigro, designato dall'ordine di Catania;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Luciano Nigro, dell'ordine di Catania, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Catania in sostituzione dell'avv. Nicolò Ventura.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1969
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 67

(4828)

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1968, registrato il 31 successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 417/19 in data 4 aprile 1969, con la quale il presidente della corte d'appello di L'Aquila nell'informare che ha presentato istanza di ammissione agli esami di procuratore legale il dott. Camillo Tatozzi, figlio del dott. Goffredo Tatozzi, presidente supplente di quella commissione, propone la sostituzione del dott. Goffredo Tatozzi a presidente supplente con il dott. Mario Sangiorgio e la sostituzione di quest'ultimo, a presidente effettivo della commissione, con il dott. Antonio Di Paola;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio Di Paola, magistrato di cassazione, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di L'Aquila in sostituzione del dott. Mario Sangiorgio, e il dott. Mario Sangiorgio, consigliere della corte d'appello di L'Aquila, è nominato presidente della commissione stessa.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1969
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 69

(4829)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 947 in data 24 aprile 1969, con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che il prof. Lorenzo Campagna, nominato componente effettivo di quella commissione, non ha accettato il detto incarico, propone la sostituzione del medesimo con il prof. Temistocle Martines, ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Messina;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Martines prof. Temistocle, dell'Università di Messina, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina in sostituzione del prof. Lorenzo Campagna.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1969
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 68

(4826)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 696, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, modificato con il regio decreto 2 marzo 1933, n. 318 ed il regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato che nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva, di cui alla tabella VIII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, risultano vacanti undici posti, di cui quattro sono riservati per le assunzioni senza concorso previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di personale dello stesso ruolo in rapporto alle esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva, di cui alla tabella VIII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero chè siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Setembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

f) a 55 anni per i mutilati ed invalidi: di guerra, per servizio, civili, del lavoro; per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio o sul lavoro nonchè per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, ed i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati dal candidato nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del voto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materie di preferenza o precedenza a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Qualora detto ufficio non sia ancora in grado di rilasciare l'attestazione di cui sopra, potranno essere prodotti i documenti di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, per servizio o sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

m) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

Dei documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso:

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Sono previste le seguenti sedi di servizio: Crema, Ferrara, Foggia, Pisa, Reggio Emilia, S. Maria Capua Vetere. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno da'la nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1969
Registro n. 7, foglio n. 134

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. — Componimento di italiano su argomenti concernenti l'attività degli istituti di incremento ippico;

2. — Elementi di contabilità (bilanci di previsione e rendiconti, inventari, registri e registrazioni).

Prova orale

Le materie delle prove scritte; elementi di ippologia: alimentazione dei cavalli, selezione, fecondazione; nozioni di archivistica.

Prova pratica

Saggio di dattilografia.

Roma, addì 29 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

(4743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale.

Componenti:

Aragona dott. Vincenzo, ispettore generale di ragioneria in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto in servizio al Ministero;

Manelli prof. Saulo, ordinario di materie giuridiche e economiche presso l'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma;

Ancona prof.ssa Maria Giuseppina n. Stivaletti, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Il consigliere di 2ª classe dott. Francesco Pezzella, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 850.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969
Registro n. 11 Interno, foglio n. 134

(4742)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1969, n. 2657, avranno luogo in Roma, nei giorni 7, 8, 9 e 10 luglio 1969, con inizio alle ore 8,30, presso i locali del Dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici siti in lungotevere Thaon di Revel n. 3.

(5000)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.